

L'ITALIA NUOVA SECONDO IL «QUADRAGESIMALE ITALIANO»,
GIORNALE CLANDESTINO DELLA CARBONERIA FORLIVESE, 1819²⁰

[Dal n. 8, 12 marzo 1819] Poco sarebbe se li Governi Italiani cedessero ai loro sudditi una *Costituzione Liberale*, quando questa non fosse uguale in tutti gli Stati d'Italia. Abbiamo osservato, che la forma del Governo debb'essere adattata al clima, ai costumi, ed allo stato di civilizzazione dei Popoli. Ora né riguardo al clima, né riguardo ai costumi, né riguardo alla civilizzazione [si] offre alcuna rimarchevole differenza fra i vari Stati Italiani; dunque ad essi conviene una identica forma di governo e perciò una identica costituzione organizzata con eguale liberalità. Conosciuto poi che una *costituzione* uniforme è la sola che convenga al ben essere dell'Italia, li diversi Principi dai quali è retta, non possono non ravisare il sommo interesse, che debbano avere p(er) la conservazione di tale uniformità. Ciò posto, noi non vediamo mezzo più efficace p(er) ottenere il mantenimento dell'uniformità delle Costituzioni Italiane, quanto il formare l'Italia tutta se non in un solo Stato, almeno in una *Confederazione Italiana*, come vediamo praticato in Svizzera ed in Germania.

Questa confederazione conservando i diritti legittimi de' Principi rispettivi unirebbe l'Italia in una sola volontà generale, lo che sarebbe non solo utile, ma necessario alla prosperità del di lei commercio, ed alla validità della di Lei difesa dalle aggressioni dello straniero. [...]

[Dal n. 9, 14 marzo 1819] (*Seguito della materia di cui al n. 8*). [...] Noi non abbiamo fino ad ora accennate se non se le idee generali della riforma che intendiamo abbisognare al sistema politico dell'Italia. I limiti angusti di questo foglio non permettono di entrare nei dettagli relativi alla formazione delle *costituzioni italiane*, ed in quelli che riguardano i fondamenti principali della *Italiana confederazione*. Noi riserviamo volentieri tutti questi oggetti ai lumi dei Sovrani d'Italia, e se questi non ne hanno, ai lumi de' saggi che li avvicinano, o che meritano di avvicinarli. (*Sarà continuato*).

[Dal n. 10, 16 marzo 1819] (*Seguito della materia, di cui al n. 9*). Abbiamo essi in vista le massime principali oramai conosciute e reclamate da

ogni nazione: garanzia della libertà civile e personale: tolleranza di tutti i Culti ed abolimento della inquisizione [...]: eguaglianza di tutti in faccia alla legge e per conseguenza abolizione di ogni privilegio e dei diritti feudali: *rappresentanza nazionale* liberamente eletta dal popolo, nella emanazione delle leggi, e nella votazione delle imposte: *libertà della stampa*: responsabilità de' ministri, e degl'impiegati subalterni: persistenza nell'abolizione della tortura: fissazione delle liste civili pel mantenimento delle Corti e dei *budgets* per le spese dello stato: pubblicità dei giudizi civili e criminali: Tribunali collegiali ed istituzione dei *giury*: Codice Criminale *senza confisca*, la quale con somma ingiustizia punisce i figli innocenti per la colpa del padre, e, se fosse possibile, senza pena di morte: Codice civile, Codice di Commercio, Codice di procedura civile e penale: fermezza contro gli abusi dell'autorità ecclesiastica: miglioramento nella pubblica istruzione, ed attivazione dell'insegnamento mutuo: *soppressione delle mani morte*: buoni regolamenti sulla composizione delle armate in tempo di pace ed in tempo di guerra: uniformità de' pesi e misure le di cui *unità* siano inalterabili: incoraggiamento alla industria nazionale, protezione all'agricoltura: eleggibilità di ogni cittadino a qualunque impiego, carica o dignità, purché sia capace di sostenerli con decoro ed utile dello stato: e generalmente tutto ciò che sull'esempio delle nazioni liberalmente governate conduce alla prosperità delle popolazioni. [...]